

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto **Vincenzo D'Anto'**, in qualità di consigliere comunale e per conto degli **ATTIVISTI DEL M5S di Civitavecchia e del GRUPPO CONSILIARE M5S di Civitavecchia**

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al



Piano/Programma, sotto indicato *Progetto, sotto indicato.*

Procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. relativa alla ripubblicazione del progetto di sostituzione delle unità a carbone esistenti con nuova unità a gas presso la centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord di Civitavecchia (RM). Proponente: società Enel Produzione S.p.A - Ripubblicazione

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/ settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro Aspetti sanitari

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI



- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
-
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio

Monitoraggio ambientale

Altro _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE: Si allega al presente modulo il testo delle osservazioni presentate dai Consiglieri comunali gruppo M5S Civitavecchia e dagli Attivisti M5S Civitavecchia e relative alla Procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. relativa alla ripubblicazione del progetto di sostituzione delle unità a carbone esistenti con nuova unità a gas presso la centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord di Civitavecchia (RM). Proponente: società Enel Produzione S.p.A - Ripubblicazione

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI


Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 - Testo delle osservazioni sottoscritto dai Consiglieri comunali del gruppo M5S di Civitavecchia e dagli Attivisti del M5S di Civitavecchia

Luogo e data Civitavecchia 30/9/2021

Il dichiarante



**Consiglieri comunali gruppo M5S Civitavecchia e Attivisti M5S Civitavecchia.
Osservazioni relative alla Procedura di valutazione d'impatto ambientale ai
sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto di
sostituzione delle unità a carbone esistenti con nuova unità a gas presso la
centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord di Civitavecchia (RM).
Proponente: società Enel Produzione S.p.A. Avviso pubblico del 03 settembre
2021.**

Le presenti osservazioni costituiscono, ai sensi dell'art. 24, c. 3 del Dlgs. 152/2006, un riscontro, anche al fine di fornire nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, all'Avviso al Pubblico pubblicato sul sito web di codesta Autorità competente in data 03/09/2021 e riguardano, principalmente, la nuova configurazione "1+1" della centrale in oggetto presentata dal proponente quale risposta alla richiesta di integrazioni ricevute da parte della CTVIA - Nota MiTE prot.n. 35008 del 06.04.2021, allegato nota CTVIA n.1341 del 17.03.2021.

A tale proposito **corre l'obbligo di osservare**, in via preliminare, **la mancata pubblicazione sul sito dell'Autorità Competente della corrispondenza che ha preceduto e determinato la nuova pubblicazione del progetto e**, in particolare, **delle note richiamate nell'Avviso al Pubblico, di seguito elencate:**

- 1) nota MiTE prot. n. 0035008 del 06.04.2021 e relativi allegati;
- 2) nota Enel Produzione SpA prot. n. 0006962 del 06.05.2021;
- 3) nota MiTE prot. n. 0058147 del 31.05.2021;
- 4) nota Enel Produzione SpA prot. n. 0009860 del 24.06.2021;
- 5) nota MiTE prot. n. 0075047 del 12.07.2021.

La mancata pubblicazione della documentazione sopra richiamata, censurabile sotto il profilo della trasparenza dell'attività amministrativa, **non ha consentito e non consente una congrua partecipazione del pubblico al procedimento in materia ambientale, impedendo**, in primo luogo, **di verificare e**, eventualmente, **eccepire il mancato rispetto dei termini perentori per le integrazioni del proponente previsti dall'art. 24, comma 4 del Dlgs 152/2006 e l'eventuale illegittima concessione di proroghe**. Tale circostanza sembra emergere *per tabulas* dalla sequenza cronologica delle note sopra citate, atteso che la nota MiTE prot. n. 0075047 del 12.07.2021 con la quale si è *"assentito alla richiesta estensione della proroga di ulteriori trenta (30) giorni per la consegna della documentazione integrativa da parte della società proponente Enel Produzione S.p.A, definendo come termine improrogabile per la consegna il giorno 04.08.2021"* si colloca in una data in cui la formulazione *pro tempore* vigente del citato art. 24, comma 4 del Dlgs 152/2006 prevedeva un termine tassativo di 80 (ottanta) giorni (20+60) per la presentazione della documentazione integrativa da parte del proponente, termine che al 12 luglio 2021 risultava, a legislazione vigente, ampiamente scaduto, con la necessaria

conseguenza dell'applicazione di quanto previsto all'ultimo capoverso del citato art. 24, c. 4, ovvero: "l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione".

In secondo luogo, la mancata pubblicazione della richiesta di integrazioni dell'Autorità Competente, comprensiva dei relativi allegati, non consente di verificare le motivazioni alla base della richiesta stessa e, soprattutto, la puntuale rispondenza delle integrazioni inviate dal proponente rispetto a quanto richiesto.

In considerazione di quanto precede, si invita codesta Autorità Competente a procedere a un riesame in autotutela dell'iter seguito in merito alla richiesta di integrazioni e al relativo procedimento iniziato con la citata nota prot. n. 0035008 del 06.04.2021, verificando il rispetto dei termini perentori dettati per la presentazione delle integrazioni dall'art. 24, comma 4 del Dlgs 152/2006 nella formulazione *pro tempore* vigente e, in caso di accertata violazione di detti termini, procedendo al rigetto dell'istanza e alla conseguente archiviazione.

Senza che ciò costituisca in alcun modo riconoscimento della regolarità amministrativa della procedura di consultazione del pubblico, seguono comunque puntuali osservazioni sulla documentazione resa disponibile da codesta Autorità Competente a seguito dell'Avviso al Pubblico pubblicato in data 03/09/2021.

ASPETTI SANITARI - Assoluta incompatibilità con le raccomandazioni delle autorità sanitarie competenti tese a contrastare lo stato di sofferenza sanitaria della popolazione locale correlato al pesante carico ambientale.

Il gas è una fonte fossile la cui combustione produce anidride carbonica, gas dal noto effetto climalterante a livello globale. Inoltre, ancor prima della combustione, l'uso del gas comporta emissioni di metano lungo la filiera di produzione e di distribuzione, il cui effetto in termini di riscaldamento dell'atmosfera, a parità di concentrazione, è decine di volte superiore a quello dell'anidride carbonica. È evidente che il gas non è la soluzione e che invece è giunto il momento per il Paese di investire senza indugio sulle fonti rinnovabili e su tutto ciò che ne renda più efficiente l'utilizzo, in particolar modo l'ammodernamento della rete di distribuzione e la realizzazione di sistemi di accumulo, siano essi basati sull'utilizzo di batterie, sull'idrogeno o su altre tecnologie.

La combustione di gas comporta anche altre emissioni inquinanti, in particolare di ossidi di azoto, monossido di carbonio, ammoniaca e polveri sottili, che incidono sulla qualità dell'aria a livello locale, determinando inevitabili ricadute negative di tipo sanitario. Questa evidenza assume connotati ancor più gravi se si considera che la situazione ambientale della Città di Civitavecchia, nella quale si andrebbe ad inserire il progetto in oggetto, è meritevole di particolare attenzione e che tale evidenza è stata constatata nell'ambito del decreto V.I.A. n. 680 del 2003 nel quale non a caso si raccomandava per il futuro una *"politica di contenimento del carico inquinante"*.

Lo stato di sofferenza sanitaria della popolazione locale, correlato al pesante carico ambientale, è stato registrato sin dagli anni Ottanta da diversi studi ed indagini epidemiologiche effettuate dalle

ASL RM F, per competenza, e dall'ASL RM E, come struttura di riferimento per l'epidemiologia della Regione Lazio, tra gli ultimi la "Valutazione Epidemiologica dello stato di salute della popolazione residente nei Comuni di Civitavecchia, Allumiere, Tarquinia, Tolfa e Santa Marinella" redatta dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio pubblicata nel febbraio del 2012, attesta che la popolazione residente nel comune di Civitavecchia nel periodo 2006-2010 presenta un quadro di **mortalità** per cause naturali e per tumori maligni **in eccesso di circa il 10 per cento** rispetto alla popolazione residente nel Lazio nello stesso periodo.

Nello studio "La salute della popolazione di Roma e del Lazio" aggiornato a tutto il 2012, del Dipartimento di Epidemiologia della ASL Roma E si evidenzia per la città di Civitavecchia, rispetto alle medie regionali, per gli uomini, un tasso **elevato di mortalità per tumore della pleura e infezioni acute dell'apparato respiratorio** e per le donne, **un elevato tasso di mortalità per tumore del rene e infezioni acute dell'apparato respiratorio**.

A conferma dell'esito delle valutazioni epidemiologiche di cui sopra, nel mese di maggio 2016 è stato pubblicato lo studio "*Effetti delle esposizioni ambientali ed occupazionali sulla mortalità della popolazione residente a Civitavecchia*" condotto dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 4 ed ARPA Lazio. Lo studio in questione ha valutato le varie fonti inquinanti presenti a Civitavecchia nel corso degli ultimi decenni e ha evidenziato risultati, peraltro coerenti con le indicazioni della letteratura scientifica sugli effetti dell'inquinamento atmosferico, che destano notevole preoccupazione. Non si possono inoltre non citare le conclusioni dello studio: "*il comprensorio ha dunque subito effetti sulla salute della popolazione residente ascrivibili ad esposizioni ambientali ed occupazionali avvenute nel passato*" e che "*proprio perché lo stato di salute risulta oggi compromesso a seguito di esposizioni ambientali dei decenni trascorsi, è indispensabile attuare oggi le misure di prevenzione primaria limitando l'esposizione della popolazione a tutte le fonti inquinanti presenti sul territorio legate agli impianti energetici, al riscaldamento, al traffico stradale e al traffico marittimo*".

È sufficiente "interrogare" il nuovo portale "*Stato di salute della popolazione residente nella Regione Lazio*" per constatare, ad ulteriore conferma degli studi e delle indagini epidemiologiche di cui sopra, che nel Distretto coincidente con il comprensorio civitavecchiese F1 della ASL Roma4 negli ultimi anni c'è un **eccesso rispetto alla media regionale di diverse patologie tumorali strettamente correlate all'inquinamento**. A titolo di esempio nel periodo 2010-2017 il **Distretto F1 della ASL Roma4 si colloca al secondo posto nella regione per incidenza tumorale**, dietro soltanto a quello di Colleferro, con un **rischio relativo pari a 1,08** (popolazione di riferimento per la standardizzazione Europa 2013). La sede tumorale a maggior incidenza è il "rene e altri organi urinari" che pone il Distretto **al primo posto nel Lazio con un rischio relativo pari a 1,17**.

A seguito del Parere dell'ISS del 14/04/2020 lo Studio di **VIS (Valutazione di Impatto Sanitario)** è stato aggiornato e finalmente vi si fa qualche seppur vago cenno ai più recenti dati sanitari ed studi epidemiologici, ma incredibilmente non si citano le conclusioni di tali studi, uno fra tutti quello del DEP del mese di maggio 2016 citato poco più sopra in base al quale, è bene ribadirlo, "*è indispensabile attuare oggi le misure di prevenzione primaria limitando l'esposizione della popolazione a tutte le fonti inquinanti*". Anche nella VIS aggiornata viene citato lo studio nel quale si evidenzia che "*Nel periodo 2007-2015 i residenti nel comune di Civitavecchia presentano lievi eccessi di rischio di ospedalizzazione per tutte le cause e quasi tutti i grandi gruppi di patologie, ad esclusione delle patologie respiratorie, con rischi che risultano sempre molto contenuti (<1.3), seppur significativi.*" per poi giungere alla conclusione che "*si potrebbe ipotizzare che, almeno in parte, tali eccessi di rischio siano imputabili a fattori legati agli stili di vita individuali. Nell'area di*

Civitavecchia, ad esempio, si registra un'ampia diffusione dell'abitudine al fumo, di gran lunga superiore al dato nazionale per il periodo 2011-2014 (32% vs. 28%)". In pratica **in base alla VIS per giustificare almeno in parte l'eccesso di ospedalizzazione dei civitavecchiesi è sufficiente la presenza di appena il 4% in più di fumatori rispetto alla media nazionale**, dato oltretutto ancor meno significativo se si consideri che è ricavato da indagini campionarie basate su interviste telefoniche ai cittadini, quali quelle del sistema di sorveglianza PASSI.

Per effetto del Decreto dirigenziale n. 430 del 22 novembre 2018 e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000284 del 30 settembre 2019 che ha definito il riesame dell'AIA, la centrale a carbone di Torrevaldaliga Nord dovrà cessare definitivamente la produzione di energia da carbone entro il 2025. In considerazione del preoccupante quadro sanitario sopra descritto e delle raccomandazioni delle autorità competenti volte all'applicazione di misure di prevenzione primaria, la prospettiva al 2026 per Torrevaldaliga Nord in termini di emissioni inquinanti è quindi, ad oggi, quella del completo azzeramento. In tal senso, **la nuova centrale a gas proposta nel sito di Torrevaldaliga Nord non può essere considerata come una riduzione del carico inquinante dell'attuale impianto**, ma deve essere considerata, a tutti gli effetti, come la proposta di inserimento, in un contesto sanitario compromesso, di una nuova installazione che, per almeno vent'anni, continuerebbe ad emettere ogni anno centinaia di tonnellate di sostanze inquinanti **ed è quindi assolutamente incompatibile con le sopra citate raccomandazioni delle autorità sanitarie competenti volte all'applicazione di misure di prevenzione primaria.**

VIOLAZIONE DELLE RECENTI RACCOMANDAZIONI UE - Violazione del principio DNSH

Bisogna inoltre considerare che il progetto di nuova centrale a gas oggetto di ripubblicazione, sebbene preveda una decurtazione della potenza installata rispetto alla prima configurazione proposta, **non porta ad una significativa riduzione delle emissioni di gas serra da parte dell'impianto.** Ciò comporta una violazione del principio Dnsh ("do no significant harm", ovvero "non arrecare un danno significativo") attorno al quale ruotano gli 'Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza' emanati dalla Commissione Europea il 12 febbraio 2021. Il primo esempio di "danno significativo" contenuto nel documento è il seguente: "si considera che un'attività arreca un danno significativo alla **mitigazione dei cambiamenti climatici** se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra" (la stessa "Nota di Integrazione e Chiarimento" al progetto conferma come le emissioni di CO e NO₂-NO_x aumentino, seppur di poco). Dal progetto in valutazione si evince come le emissioni di gas serra della centrale di TVN siano più che significative e quindi in aperta violazione delle disposizioni della Commissione Europea.

ASPETTI PAESAGGISTICI - Assoluta incompatibilità con il PTPR. Impossibilità di deroga.

1. Premessa

Il progetto “Sostituzione delle unità a carbone esistenti con nuova unità a gas presso la centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord di Civitavecchia (RM)”, contrariamente a quanto potrebbe indurre a pensare la denominazione scelta dal proponente, **anche nella configurazione “1+1” oggetto di ripubblicazione, si riferisce a tutti gli effetti alla realizzazione di una nuova centrale termoelettrica**, una “nuova installazione” ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. I-sexies) del dlgs 152/2006 e un intervento di “nuova costruzione” ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. e) del D.P.R. 380/2001.

Secondo il progetto, infatti, **la nuova centrale termoelettrica alimentata a gas metano andrebbe ad insediarsi, con nuove imponenti volumetrie comprendenti, nella configurazione “1+1”, due camini (di by-pass e principale) di 90 metri di altezza, in adiacenza alla centrale a carbone esistente**, la cui dichiarata “sostituzione” sarebbe da intendersi unicamente ai fini produttivi e consisterebbe nella **messa “fuori servizio” e non già nello smantellamento delle unità a carbone** una volta avviata la produzione della nuova centrale a gas.

Si tratterebbe, quindi, non di un intervento di “ristrutturazione” della centrale a carbone, già destinata peraltro a cessare la sua attività, allo scadere dell’AIA vigente, tra circa tre anni e mezzo e ad essere di conseguenza smantellata, **ma della costruzione di una nuova e ulteriore centrale termoelettrica che andrebbe ad affiancarsi, per un numero imprecisato di anni, all’impianto esistente, con un impatto sul paesaggio indubbiamente significativo.**

Ai fini della tutela del paesaggio e della compatibilità con il PTPR, **a nulla rilevano**, altresì, le **considerazioni del proponente**, espresse nello SIA e in altri elaborati, **circa il fatto che il progetto insisterebbe all’interno dell’esistente “perimetro di Centrale” o che si tratterebbe di un’area già “urbanizzata”, dovendosi unicamente considerare le valutazioni effettuate, attraverso la classificazione dei sistemi di paesaggio, dalle autorità competenti, Regione Lazio e MiBACT**, nell’ambito di una co-pianificazione pluriennale **definitivamente trasferita nel PTPR**, approvato con **Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021** e pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10 giugno 2021, Supplemento n. 2.

2. Assoluta incompatibilità del progetto con il PTPR

Si rileva l’assoluta incompatibilità del progetto, in entrambe le configurazioni proposte, con il regime di tutela disposto per l’area in questione dal PTPR, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10 giugno 2021, Supplemento n. 2.

Dal confronto tra le sottostanti figure 1 (configurazione iniziale “2+1”) e 2 (configurazione “1+1”, oggetto di ripubblicazione) e le successive figure 3 e 4 **si può, infatti, verificare come l’area di progetto della nuova centrale a gas ricada, pressoché integralmente, all’interno di un articolato sistema di vincoli paesaggistici, alcuni dei quali impediscono in maniera insormontabile l’autorizzazione e la realizzazione dell’impianto.**

In particolare, per quanto riguarda i vincoli dichiarativi, sull’area in questione vigono le **dichiarazioni di notevole interesse pubblico**, ai sensi dell’articolo 136, comma 1 del Dlgs 42/2004, di cui ai **DDMM 26 marzo 1975 e 22 maggio 1985** e, di conseguenza, si impone l’applicazione dell’**art. 8 delle Norme del vigente PTPR.**

Per quanto riguarda i vincoli ricognitivi, all’area di progetto si applicano le disposizioni dell’**art. 42 “Protezione zone di interesse archeologico” delle Norme del vigente PTPR** e, soprattutto, dell’**art. 34 “Protezione delle fasce costiere marittime” delle Norme del vigente PTPR che stabilisce un indice di edificabilità territoriale di 0,001 mc/mq.** In riferimento al regime di tutela disposto dal citato articolo 34 per la fascia costiera marittima, **il proponente ritiene erroneamente**

di potere beneficiare delle deroghe previste, al comma 6, per le “opere pubbliche”. La nuova centrale termoelettrica a gas progettata da ENEL Produzione S.p.A, infatti, non è un’opera pubblica, in quanto iniziativa imprenditoriale di un soggetto privato e non realizzata da o per conto della mano pubblica e, soprattutto, non è, con tutta evidenza, un’opera “la cui esecuzione debba essere necessariamente localizzata nei territori costieri”, come tassativamente previsto dal comma 6 del citato articolo 34.

In relazione, infine, alla classificazione dei “Paesaggi” di cui alla Tavola A del PTPR, l’area di progetto relativa alla nuova centrale a gas ricade, per la quasi totalità, nel “Paesaggio Naturale” con conseguente piena applicazione, per effetto delle citate dichiarazioni di notevole interesse pubblico e del richiamato art. 8, dell’art. 22 delle Norme del vigente PTPR, per effetto del quale, al comma 2, Tab. A), 6. 3, non sono consentiti “Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale”. È appena il caso di rilevare come tale classificazione nell’ambito del sistema del Paesaggio Naturale sia pienamente coerente con i valori tutelati dai citati vincoli dichiarativi e ricognitivi, anche in considerazione dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi alla cessazione dell’attività previsto dalla normativa di settore per tale genere di impianti industriali.




Figura 1: Stralcio Tav. 1.4.2 dello SIA – Localizzazione degli interventi.




Figura 2: Stralcio elaborato TVN_Add_prog_ALL_03_PBITC0099300-PIANTA



Figura 3: Stralcio Tavola B PTPR vigente




Figura 4: Stralcio Tavola A PTPR vigente

3. Impossibilità di derogare alle previsioni del PTPR.

Nello SIA, lo stesso proponente è costretto ad ammettere l'applicabilità delle norme di tutela del Paesaggio Naturale e, in particolare, dell'art. 22 delle Norme del vigente PTPR, con il conseguente divieto di realizzazione della nuova centrale elettrica.

ENEL Produzione S.p.A, tuttavia, ritiene erroneamente di potere richiedere e ottenere una specifica deroga, secondo quanto previsto dall'art. 18 ter, co.1 lett. b-ter della L.R. 24/1998, che così recita: "1. Fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesistica di cui all'articolo 25, nelle zone sottoposte a vincolo paesistico sono comunque consentiti, anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente capo:

... omissis...

b-ter) previo parere preventivo e vincolante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono consentite la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse;"

Al contrario **le previsioni del PTPR**, nel caso specifico le disposizioni relative al "Paesaggio Naturale" di cui al citato articolo 22, **non sono suscettibili di deroga**. È di tutta evidenza, infatti, l'insanabile contrasto tra la citata norma regionale invocata dal proponente e le disposizioni dell'art. 145, comma 3 del Dlgs 42/2004, ovvero: "***Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico... omissis...***".

È appena il caso di evidenziare che il citato divieto di deroga alle previsioni dei piani paesaggistici è un principio superiore che trae origine dalle disposizioni dell'art. 9 della Costituzione e si applica, secondo il dettato dell'art. 145, comma 3, non solo a singoli progetti di opere come quelli di cui all'art. 18 ter, co.1 lett. b-ter della L.R. 24/1998, ma anche a piani di livello nazionale come il piano

Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) o il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L'**inderogabilità**, anche in presenza di norme di livello regionale di senso difforme, **delle previsioni del Piano Paesaggistico sancita dal citato art. 145, comma 3**, che discende dall'art. 9 della Costituzione ed è **stata** codificata, nell'ambito delle competenze attribuite in via esclusiva dall'art. 117, dal Legislatore statale, è stata, peraltro, **recentemente evidenziata dal Governo nel ricorso n. 46 del 6 maggio 2020 per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 27 febbraio 2020, n. 1.**

4. Conclusioni.

Il progetto "Sostituzione delle unità a carbone esistenti con nuova unità a gas presso la centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord di Civitavecchia (RM)" **non è consentito in quanto si pone in insanabile contrasto con le prescrizioni dell'art. 21, "Paesaggio Naturale", delle Norme del PTPR adottato.** Sarebbe macroscopicamente illegittimo, per violazione dell'art. 145, comma 3 del Dlgs 42/2004 e, più ancora, degli articoli 9 e 117 della Costituzione, il ricorso all'ipotesi derogatoria di cui all'art. 18 ter, co.1 lett. b-ter della L.R. 24/1998.

Il progetto, inoltre, è **assolutamente incompatibile con l'indice di edificabilità territoriale di 0,001 mc/mq fissato dall'art. 34 "Protezione delle fasce costiere marittime" delle Norme del vigente PTPR.**

CONTRASTO CON GLI OBIETTIVI FISSATI DALL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI PRODUZIONE ENERGETICA DA FER

Il regolamento del NGEU (Next Generation EU) prevede che almeno il 37% del budget dei piani nazionali debba sostenere gli obiettivi climatici fissati dallo **European Green Deal**, ovvero **ridurre del 55% le emissioni di gas climalteranti entro il 2030 rispetto ai valori del 1990**, e rendere entro il 2050 le economie del vecchio continente pienamente sostenibili. **La transizione energetica mira all'abbattimento delle emissioni di gas serra del settore energetico, che da solo produce i tre quarti delle emissioni globali.**

Tra il 1990 e il 2019 le emissioni di gas serra in Italia sono diminuite del 19%, passando da 519 Mt CO₂eq a 418 Mt CO₂eq.

Per raggiungere l'obiettivo al **2030 di ridurre le emissioni del 55% rispetto al 1990** occorre arrivare a quasi 230 Mt CO₂eq, uno sforzo enorme contando che negli ultimi 30 anni abbiamo registrato una riduzione di sole 100 Mt CO₂eq circa. In altri termini in 10 anni dobbiamo fare il doppio di quello che abbiamo fatto negli ultimi 30 anni.

Tradotto in termini di potenza degli impianti di produzione energetica, **per raggiungere gli obiettivi del 2030 dovremo installare circa 70 GW di rinnovabili nei prossimi 10 anni, il che significa installare circa 7 GW all'anno.**

Nel 2020 siamo rimasti a circa 0,8 GW.

Tabella 1 - Principali obiettivi su energia e clima dell'UE e dell'Italia al 2020 e al 2030

	Obiettivi 2020		Obiettivi 2030	
	UE	ITALIA	UE	ITALIA (PNIEC)
Energie rinnovabili (FER)				
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia	20%	17%	32%	30%

Figura 5: obiettivi FER da PNIEC

L'attuale target italiano per il 2030 è raggiungere il 30% di energia prodotta da fonti rinnovabili. Tale obiettivo è stato recepito nel PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima), che però è stato scritto nel 2019, quando si puntava a ridurre le emissioni del 40% e non del 55%. Nel 2022 è attesa una nuova versione del PNIEC con l'aggiornamento degli obiettivi energetici.

Stando ai dati e attuali al trend di crescita dell'installazione di impianti alimentati a FER - ripresi tra gli altri dall'associazione dei produttori di energia elettrica italiani **Elettricità Futura** (figura 6) - e senza contare la loro inevitabile revisione al rialzo una volta che nel 2022 sarà rielaborato il PNIEC, **l'obiettivo fissato, con gli attuali tassi di crescita, sarà perseguibile solo nel 2090 con ben 60 anni di ritardo.**

Appare quindi evidente come le attuali unità di produzione alimentate a carbone, dovrebbero essere sostituite da impianti di produzione energetica a FER e non a gas come previsto dal progetto in esame.




Figura 6: confronto obiettivi 2030 - trend

INCOMPATIBILITÀ CON L'ATTUALE NORMATIVA REGIONALE - Legge Regionale 16 dicembre 2011, n. 16 e successive modificazioni.

Il progetto, anche nella configurazione "1+1" oggetto di ripubblicazione, si pone in insuperabile contrasto con le disposizioni della LR 16/2011, come modificata dalla LR 14/2021, che, all'art.2 bis, prevede:

- “1. Al fine di dare immediato impulso alla transizione ecologica e al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050, tenuto conto della potenza installata sul territorio regionale, il piano energetico regionale (PER) contiene, nelle “Norme Tecniche di Attuazione” e, in particolare, nel relativo “Disciplinare di Attuazione, Aggiornamento e Monitoraggio del Piano”, il divieto di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, con effetto ostativo anche ai fini del rilascio dell’intesa di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, di nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati a combustibili fossili, anche in caso di sostituzione, modifica o riconversione di impianti esistenti.**
- 2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica all’installazione di nuovi impianti alimentati a gas naturale con potenza termica inferiore alla soglia di cui al punto 1.1 dell’allegato VIII alla Parte seconda del d.lgs. 152/2006.**
- 3. Nelle more dell’approvazione del PER, il divieto di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di nuovi impianti di produzione di energia elettrica di cui al comma 1 si applica dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ed ha durata ventennale, fermo restando il termine eventualmente più ampio che potrà essere successivamente determinato dalla vigenza delle corrispondenti disposizioni contenute nel PER.”.**

In assenza di disposizioni legislative statali che, nell'ambito dei principi fondamentali della materia, prevedano il divieto o escludano la possibilità per le Regioni di determinare le fonti destinate ad alimentare, in futuro, determinati impianti di produzione di energia elettrica, La Regione Lazio, nel pieno esercizio delle facoltà attribuitele dall'art. 117 della Costituzione in tema di produzione dell'energia, ha quindi stabilito, con l'art. 2bis della citata L:R.16/2011, come modificata dalla LR 14/2021, di escludere i combustibili fossili dalle possibili fonti di alimentazione dei nuovi impianti di produzione di energia elettrica di potenza nominale superiore ai 50 MW.

Tale disposizione legislativa tiene conto della potenza installata sul territorio regionale alimentata a combustibili fossili riferita al 2021 ed è espressamente finalizzata a “dare immediato impulso alla transizione ecologica e al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050”, nel pieno rispetto, tra l’altro, del principio “DNSH” di cui ai citati ‘Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza’ emanati dalla Commissione Europea il 12 febbraio 2021. La durata ventennale del divieto, unitamente alla potenza installata esistente, consente di garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e, allo stesso tempo, di procedere, monitorando la tenuta del sistema, alla sostituzione delle fonti fossili con le fonti rinnovabili finalizzata al raggiungimento dei citati obiettivi di decarbonizzazione

Appare quindi evidente che il progetto “Sostituzione delle unità a carbone esistenti con nuova unità a gas presso la centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord di Civitavecchia (RM)” è in palese contrasto con le disposizioni dell’art. 2 bis della citata LR 16/2011 e che, a valle della relativa istruttoria e tenuto conto delle risultanze della stessa, la Regione Lazio procederà, con provvedimento motivato, a rifiutare l’intesa di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7. A proposito della citata intesa regionale, è necessario ricordare che, come definitivamente chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale 6/2004: “Appare evidente che

quest'ultima va considerata come un'intesa "forte", nel senso che il suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento -come, del resto, ha riconosciuto anche l'Avvocatura dello Stato - a causa del particolarissimo impatto che una struttura produttiva di questo tipo ha su tutta una serie di funzioni regionali relative al governo del territorio, alla tutela della salute, alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, al turismo, etc.").

In merito alla compatibilità ambientale del progetto, in considerazione di quanto sopra osservato, si chiede a codesta Autorità Competente di esprimere parere negativo in merito al progetto di sostituzione delle unità a carbone esistenti con nuova unità a gas presso la centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord di Civitavecchia (RM).

Consiglieri comunali gruppo M5S Civitavecchia
Attivisti M5S Civitavecchia

Nome e Cognome	Firma	Nome e Cognome	Firma
VINCENZO D'ARCO		ROBERTA VASTOLO	
MANAUCHA JERS		BENEDETTA BERTUCCELLI	
DANIELA LICERNONI		PABLO VANDINI	
ANTONIO COZZOLINO		GABRIELE BERTUCCELLI	
STEFANO VITALI		ROSA APREA	
EMANUELE RICCIONE		SAMUELE CERRONI	
FABIO FOCONE		PAOLO CERRONI	
BONUCCI PINA		GIOVAMBATTISTA RICCIARDELLI APREA	
CARDINACE SALVATORE		ALESSANDRO IEGIS	
TANDUROLLO EMANUELE		MARITTA MARIA ASSUNTA	
RICCARDO MORELLI		TUFANO AVERIO	
ITALIA DEMICREUS		PALMIERI PASQUALE	
DARIO MENDITTO		AFFINITO ANGELINA	
PAOLA DI GIOVANNI		MONDA ANNA MARIA	
Leonida Cupelli		PROIETTI ARMANDO	
Pellegrino Di Francesco		TRICARO ANTONIO	
Cozzolino Luigi		Cinci'lei Veronica	
LUCIA APREA		CARLO STANCIANI	

Nome e Cognome	Firma	Nome e Cognome	Firma
DEVIO PORRELLO		LETIZIA COSTANZO	
BUASI MAURIZIO		ROBERTA NUCERINO	
ALESSANDRO TURCHI		MINO MANILLO	
SALVATORE PORRELLO		MASIMO CUCIOLINI	
ANTONETTA CIAROMTA		MARCO ROCCARINI	
FEDERICO PORRELLO		ALESSANDRO MARCHI	
COZZI MASIMO		TADOMMA FIANO	
SENEVA VENTINI		TREZZA GIOVANNI	
PAOLO LA ROSA		BRISCHI SIA	
MARISA SARA		MATTIOLI ROBERTO	
FAIELLA LUISA		ALDO PROTTI	
RAFFAELE COPPOLA		BARBARA MOLETTI	
DEMICHELE GIOVANNI		ANNAISA COLI	
MORINI LORENZO		MARCO TIGLIANTE	
FOCONE VALENTINA		DEMICHELE GIOVANNI	
SCRIPANONNUEL		PEPERIEL MASCOTI	
ENRICO TESTINI		DIAMBROSO BENA	
BARRA LUCIA		BRITI VINCESO	
FRENO GIUSEPPE		FORZI FABIO	
LOCERNO RENE			
MAURIZIO			
CLAUDIO BARBANI			
VALERIO FATTORI			
BARBARA PEPI			
ELISABETH LINDA			
Raffaella Di Giovanni			
MARCO CASALI			
FAGIOLI PISA			